

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1877

**PRESIDENTE.** Annunzio il risultamento della votazione.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Presenti . . . . .     | 358 |
| Votanti . . . . .      | 354 |
| Maggioranza . . . . .  | 180 |
| Risposero sì . . . . . | 249 |
| Risposero no . . . . . | 105 |
| Si astenero . . . . .  | 4   |

(La Camera approva.)

**POLVERE.** Io dichiaro che se fossi stato presente (perchè sono uscito fuori per un momento) avrei votato sì.

**PRESIDENTE.** Va benissimo.

Do lettura dell'articolo 2 :

« La tassa sarà pagata alle finanze dello Stato dagli esercenti le fabbriche e le raffinerie di zucchero.

« Le fabbriche e raffinerie di zucchero saranno sottoposte alla vigilanza permanente degli agenti della finanza, i quali riscontreranno tutte le operazioni industriali eseguite in ogni stabilimento, per accertare le quantità di zucchero soggette alla tassa suddetta. »

A quest'articolo 2 l'onorevole Nervo ha presentato la seguente modificazione. (*Mormorio e conversazioni*)

Ne do lettura :

« La tassa sarà pagata alle finanze dello Stato dagli esercenti le fabbriche e le raffinerie di zucchero.

« Per le fabbriche, le quantità di zucchero soggette alla tassa saranno accertate in ragione del sei per cento di ogni quintale di barbabietole impiegate nella fabbricazione.

« Per le raffinerie, le quantità di zucchero soggette alla tassa saranno accertate determinando col mezzo della saccarimetria e dell'analisi diretta il rendimento di zuccheri raffinati, ottenibile dai zuccheri greggi introdotti nelle raffinerie.

« Nei comuni dove lo zucchero greggio e raffinato è soggetto al dazio consumo a favore dello Stato, sarà ammessa in pagamento di questo dazio la ricevuta dell'effettuato pagamento della tassa stabilita coll'articolo 1, relativa alla quantità di zucchero da introdursi nei comuni. »

(*Continuano le conversazioni.*)

Prego i miei onorevoli colleghi a recarsi ai loro posti ed a fare silenzio.

La Commissione accetta quest'emendamento ?

**SPANTIGATI.** (*Presidente della Giunta*) La Commissione non accetta. La relazione esprime già le ragioni per le quali essa non può entrare nel si-

stema di riscossione della tassa, che proporrebbe l'onorevole Nervo.

Non accetta poi neanche l'ultimo comma dell'emendamento; imperocchè questo verrebbe a diminuire di troppo il beneficio che la finanza si ripromette da questa tassa.

**PRESIDENTE.** Domando adunque se l'emendamento dell'onorevole Nervo è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

**NERVO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nervo, il suo emendamento non fu appoggiato.

**NERVO.** Ho domandato la parola per fare una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Dichiarati pure.

**NERVO.** Ho chiesto la parola per dichiarare che, per evitare alla Camera la noia di sentire anche la lettura dei miei emendamenti, che io, m'accorgo ora di essermi ingenuamente occupato a studiare nell'interesse di rendere la legge meno onerosa per i contribuenti, quando sarà applicata, onde non si verificchino di nuovo i gravissimi lamenti sollevati dall'applicazione della tassa sugli alcool, e vedendo il singolare modo con cui sono accolte queste proposte, io ritiro tutti gli emendamenti che ho proposti. (*Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo 2.

Lo rileggo :

« La tassa sarà pagata alle finanze dello Stato dagli esercenti le fabbriche e le raffinerie di zucchero.

« Le fabbriche e raffinerie di zucchero saranno sottoposte alla vigilanza permanente degli agenti della finanza, i quali riscontreranno tutte le operazioni industriali eseguite in ogni stabilimento, per accertare le quantità di zucchero soggette alla tassa suddetta. »

Coloro che approvano quest'articolo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 3. Ai diritti doganali sulla importazione dello zucchero, tanto raffinato quanto non raffinato, destinato al consumo, sarà aggiunta una sopratassa di lire 21 15 per ogni quintale metrico.

« Questa sopratassa sarà eziandio riscossa sugli zuccheri introdotti nella città franca di Messina, a meno che si tratti di semplice transito. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi. (È approvato.)

« Art. 4. Nell'applicazione della multa al contrab-